



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Antonio	De Poli
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Flavio	Tosi
	Stefano Antonio	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 2332 del 09 agosto 2005

OGGETTO: L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Modifica e integrazione della D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004. Attuazione dell'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003. Definizione dei requisiti minimi per le strutture veterinarie pubbliche e private.

L'Assessore alla Tutela del Consumatore, Sicurezza Alimentare e Servizi Veterinari, Elena Donazzan, di concerto con l'Assessore alle Politiche Sanitarie, Flavio Tosi, riferisce quanto segue.

Con Deliberazione n. 2501 del 6.8.2004 la Giunta Regionale, nel dettare le prime disposizioni di attuazione della Legge Regionale n. 22 del 16.8.2002 in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, ha approvato all'Allegato 1 del Manuale delle procedure di attuazione della L.R. 22/2002, in esecuzione dell'art. 12 della legge stessa, la classificazione delle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

Detta classificazione deve essere ora rivista, alla luce anche delle proposte avanzate a livello tecnico e da un apposito tavolo di lavoro, apportando alcune modifiche ed integrazioni per quanto ci si riferisce alla specificità veterinaria.

Con il Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stato affidato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il compito di operare nell'ambito della comunità nazionale per favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e quella delle Regioni e le Province Autonome, costituendo la "sede privilegiata" della negoziazione politica tra le Amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie regionali al fine di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni in attuazione del principio di leale collaborazione.

In data 26 novembre 2003, la Conferenza ha sancito un accordo per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private (Accordo 26 novembre 2003, n. 1868) e sono state impartite disposizioni che attendono ora i provvedimenti attuativi della Regione.

Nell'Accordo vengono individuate le tipologie di strutture veterinarie che devono rispettare i requisiti minimi previsti e, nell'indicare le modalità di attuazione, viene precisato che tali requisiti devono trovare immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture veterinarie e/o di trasformazione di quelle esistenti, mentre demanda alle Regioni la regolamentazione dei tempi e delle modalità per l'adeguamento delle strutture veterinarie pubbliche e private già in esercizio.

Il Manuale adottato con la D.G.R. n. 2501/2004 si occupa anche della classificazione delle strutture veterinarie definendo, per le tipologie previste dall'art. 1 del sopraccitato Accordo, le Autorità Competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ma non esplicitando i requisiti minimi necessari.

Per evitare eventuali difformità interpretative della normativa in essere, consentire una leale concorrenza di mercato in tutto il territorio regionale secondo i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, e realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile, si ritiene necessario produrre un documento unico che dia dettagliate disposizioni a completamento ed attuazione della L.R. 22/2002 per la specificità della competenza veterinaria ed in recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 26.11.2003, di definizione dei requisiti minimi per le strutture veterinarie pubbliche e private.

Tale documento, i cui contenuti si sottopongono, con il presente provvedimento, all'approvazione della Giunta Regionale, integra a parziale modifica gli allegati n. 1 (Classificazione) e n. 3 (Requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio) del Manuale di attuazione approvato con D.G.R. 2501/2004 e si articola nei seguenti punti:

Allegato n. 1 – Classificazione:

-individuazione, per gli studi veterinari, di due tipologie di struttura. Per lo studio veterinario senza accesso di animali è previsto unicamente l'obbligo di comunicare l'inizio dell'attività, non trovando applicazione per questa tipologia i requisiti minimi generali e specifici. Non è prevista per la medesima struttura l'autorizzazione all'esercizio, l'autorizzazione sanitaria e l'accesso all'accreditamento.

Allegato n. 3 –Requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie:

-Requisiti minimi specifici e di qualità per le seguenti strutture veterinarie: ospedale veterinario, clinica/casa di cura veterinaria, ambulatorio veterinario, studio veterinario e laboratorio veterinario di analisi.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

Visto il D.Lgs. 229/1999;

Visto il D.Lgs. 281/1997;

Vista la L.R. 22/2002;

Visto l'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003, n.1868;

Vista la D.G.R. 2501/2004.

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'Allegato (**Allegato A**) al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale, contenente le Linee guida vincolanti recanti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private: modalità di autorizzazione delle nuove strutture, tempi e modalità per l'adeguamento delle strutture già autorizzate, da applicarsi in tutto il territorio regionale;
2. di integrare, con l'Allegato approvato al punto precedente, il Manuale delle procedure per l'attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, adottato con D.G.R. n. 2501, del 6 agosto 2004, contenente norme di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, prendendo atto che i tempi e le modalità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture veterinarie sono quelli riportati nell'Allegato di cui al precedente punto 1);
3. di dare atto che, sulla base di quanto approvato con il presente provvedimento, l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria provvederà ad aggiornare il testo del Manuale di procedure di attuazione della L.R. 22/2002, apportando le conseguenti modifiche ed integrazioni alla classificazione ed all'allegato n. 3, contenente i requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, per quanto da riferirsi alla specificità veterinaria;
4. di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, del 26 novembre 2003, per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private, secondo quanto riportato nell'Allegato di cui al punto 1).

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan